

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 20 aprile 2021 — Luxury Trust Automobil GmbH

(Causa C-247/21)

(2021/C 263/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Luxury Trust Automobil GmbH.

Resistente: Finanzamt Österreich, Dienststelle Baden Mödling

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 42, lettera a), della direttiva 2006/112/EG del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in combinato disposto con il successivo articolo 197, paragrafo 1, lettera c), (come modificato dalla direttiva 2010/45/UE ⁽²⁾) debba essere interpretato nel senso che sussista una designazione del destinatario quale debitore dell'imposta anche nel caso in cui la fattura, nella quale non è esposto l'importo dell'IVA, rechi la seguente dicitura: «Operazione triangolare intracomunitaria esente».
2. In caso di risposta negativa alla prima questione:
 - a) Se un'indicazione di tal genere nella fattura possa essere validamente rettificato a posteriori (tramite la seguente indicazione: «Operazione triangolare intracomunitaria ai sensi dell'articolo 25 dell'Umsatzsteuergesetz [legge relativa all'imposta sulla cifra d'affari]. Il debito d'imposta è trasferito al destinatario»).
 - b) Se sia necessario, ai fini della validità della rettifica, che la fattura rettificata venga trasmessa al destinatario della fattura.
 - c) Se la rettifica retroagisca al momento della fatturazione iniziale.
3. Se l'articolo 219 bis della direttiva 2006/112/CE (come modificata dalla direttiva 2010/45/UE e successiva rettifica ⁽³⁾) debba essere interpretato nel senso che trovino applicazione le norme dello Stato membro in materia di fatturazione che si applicherebbero qualora nella fattura non figurino (ancora) la designazione di un «acquirente» come debitore dell'imposta; oppure se vadano applicate le norme dello Stato membro che si applicherebbero qualora si consideri valida la designazione dell'«acquirente» come debitore dell'imposta.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (GU 2010, L 189, pag. 1).

⁽³⁾ Rettifica della direttiva 2010/45/UE, recante modifica della direttiva 2006/112/CE (GU 2010, L 299, pag. 46).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 21 aprile 2021 — F. Hoffmann-La Roche Ltd e a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Causa C-261/21)

(2021/C 263/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA

Resistente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, in un giudizio in cui la domanda della parte sia direttamente rivolta a far valere la violazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nel medesimo giudizio al fine di ottenere l'annullamento della sentenza impugnata, possa verificare la corretta applicazione nel caso concreto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nel medesimo giudizio, oppure se tale valutazione spetti alla Corte di Giustizia;
- 2) Se la sentenza del Consiglio di Stato n. 4990/2019 abbia violato, nel senso prospettato dall[e] parti, i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 gennaio 2018 in relazione a) all'inclusione nel medesimo mercato rilevante dei due farmaci senza tener conto delle prese di posizione di autorità che avrebbero accertato l'illiceità della domanda e dell'offerta di Avastin off-label; b) alla mancata verifica della pretesa ingannevolezza delle informazioni diffuse dalle società;
- 3) Se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, del TUE e 2, paragrafi 1 e 2, e 267 TFUE, letti anche alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostino ad un sistema come quello concernente gli articoli 106 del codice del processo amministrativo e 395 e 396 del codice di procedura civile, nella misura in cui non consente di usare il rimedio del ricorso per revocazione per impugnare sentenze del Consiglio di Stato confliggenti con sentenze della Corte di Giustizia, ed in particolare con i principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 26 aprile 2021 — AB, AB-CD / Z EF

(Causa C-265/21)

(2021/C 263/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrenti in appello: AB, AB-CD

Appellato: Z EF

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell'articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾ (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»):
 - a) debba essere interpretata nel senso che impone di accertare un obbligo giuridico liberamente assunto da una persona nei confronti di un'altra e sulla quale si fonda l'azione del ricorrente, anche qualora l'obbligo non sia stato liberamente assunto dal convenuto e/o nei confronti del ricorrente;
 - b) in caso di risposta affermativa, quale debba essere il grado di collegamento tra l'obbligo giuridico liberamente assunto e il ricorrente e/o il convenuto;